

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1972

Legge federale che modifica quella sul registro del naviglio

(Dell'8 ottobre 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 24^{ter}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 1970¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 28 settembre 1923²⁾ sul registro del naviglio è modificata come segue:

Art. 1

Gli uffici del registro dichiarati competenti dal Consiglio federale (uffici del registro del naviglio, chiamati per brevità «uffici del registro» nella presente legge) tengono un registro federale del naviglio, nel quale devono essere eseguite tutte le iscrizioni ed annotazioni previste dalla legge.

A. Ufficio del
registro del
naviglio

Art. 3

¹ Contro la gestione dell'ufficio del registro si può ricorrere all'autorità cantonale di vigilanza. Se il ricorso è diretto contro il rifiuto di una richiesta d'iscrizione, d'annotazione, di modificazione o di radiazione, il termine di ricorso è di trenta giorni. In tutti gli altri casi non è fissato alcun termine.

C. Ricorso

² La legge federale del 16 dicembre 1943³⁾ sulla organizzazione giudiziaria si applica al ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale.

Art. 4

¹ È intavolata nel registro ogni nave della navigazione interna di almeno quindici tonnellate di portata, che appartenga,

A. Intavola-
zione
I. Obbliga-
toria

1) FF 1970 II 989

2) CS 7 305 - 747.11

3) CS 3 499 - 173.110

per più della metà, ad uno o più proprietari domiciliati in Svizzera ovvero ad una o più società commerciali o persone giuridiche o loro filiali con sede in Svizzera e sia adoperata per il trasporto professionale mercantile (di persone o di merci) in acque interne svizzere, quelle confinarie comprese, o sul corso del Reno a valle di Basilea.

² Se vi sono interessi legittimi, il Consiglio federale può, designando l'ufficio del registro competente, autorizzare l'intavolazione di navi adoperate in altre acque.

Art. 5

II. Facoltativa

Le navi che hanno una portata di almeno due tonnellate e soddisfanno alle altre condizioni dell'articolo 4 possono, a richiesta del proprietario, essere intavolate nel registro, anche se non sono adoperate per il trasporto professionale mercantile.

Art. 6 cpv. 2

² Inoltre la presente legge non è applicabile al naviglio delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 8 cpv. 3

³ Se l'autorità di vigilanza considera come date le condizioni dell'intavolazione e non è stato presentato, o è stato respinto un ricorso al Tribunale federale, l'autorità di vigilanza ordina all'ufficio del registro di procedere all'intavolazione.

Art. 9

III. Notificazione a. Ufficio del registro com- petente per luogo

¹ L'intavolazione compete all'ufficio del registro dichiarato competente dal Consiglio federale per le acque in cui è adoperata la nave.

² Se più uffici del registro di diversi Cantoni sono competenti per le stesse acque, il proprietario può notificare la nave presso l'ufficio di sua scelta. Ogni Cantone può nondimeno stabilire che le navi di proprietari domiciliati o con sede nel suo territorio debbano essere intavolate in un suo registro.

Art. 10

b. Forma e contenuto

¹ La notificazione è fatta al competente ufficio del registro mediante una dichiarazione scritta, firmata dal notificante.

² La notificazione deve indicare:

1. la data e il luogo della costruzione della nave e il nome del costruttore;

2. il tipo e il materiale di costruzione della nave;
3. la portata della nave e, trattandosi di nave con propulsione propria, la forza in cavalli;
4. il nome e gli altri segni distintivi della nave;
5. la lunghezza, la larghezza e la profondità d'immersione della nave;
6. il nome, il domicilio e la nazionalità del o dei proprietari;
7. le acque in cui è adoperata la nave;
8. il registro svizzero od estero in cui è od era intavolata la nave;
9. ove occorra, il carattere condizionale della notificazione conformemente all'articolo 15.

³ Se sopraggiungono mutamenti nei fatti menzionati ai numeri 2 a 5, essi devono essere immediatamente notificati all'ufficio del registro dalla persona tenuta alla notificazione giusta l'articolo 7, se si tratta di una nave la cui intavolazione è obbligatoria, e dal proprietario per quelle la cui intavolazione è facoltativa.

Art. 11

¹ Chi notifica la nave per l'intavolazione deve giustificare il suo diritto di proprietà e le indicazioni di cui all'articolo 10 capoverso 2. c. Prova

² Chi notifica mutamenti, giusta l'articolo 10 capoverso 3, ne fornirà la giustificazione.

³ I documenti giustificativi possono essere prodotti in una lingua ufficiale della Confederazione.

Art. 12

Se la nave era intavolata in un registro estero, alla notificazione va unita una dichiarazione dell'ufficio estero, attestante che la nave è stata radiata dal registro.

d. Documenti da allegare per le navi estere

Art. 13

¹ L'Ufficio del registro, se considera come date le condizioni dell'intavolazione, intavola la nave, iscrive i diritti reali e le annotazioni dichiarati e rilascia un certificato d'intavolazione.

IV. Esame e iscrizione

² L'intavolazione di una nave non costituisce in sé una sede stabile nel luogo dell'intavolazione né si ha come importazione della nave in Svizzera.

Art. 14

V. Intavolazione indebita

¹ Se una nave è stata intavolata indebitamente, ognuno che ne sia pregiudicato nei suoi diritti reali può chiedere, entro cinque anni dall'intavolazione, che la nave sia radiata dal registro. Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede per effetto dell'iscrizione, e le azioni di risarcimento.

² La causa può essere proposta al giudice competente giusta l'articolo 37.

Art. 15

VI. Intavolazione condizionale

¹ Su richiesta, una nave intavolata all'estero può essere intavolata condizionalmente nel registro, intavolazione, iscrizioni e annotazioni essendo fatte con la clausola ch'esse diverranno efficaci solo allor che la nave sarà stata radiata dal registro estero precedente.

² Al notificante è rilasciato un estratto del registro con le iscrizioni e le annotazioni condizionali e con la clausola che queste diverranno efficaci solo allor che la nave sarà stata radiata dal registro precedente.

³ Prodotta la dichiarazione attestante che la nave è stata radiata dal registro precedente, l'ufficio del registro cancella la clausola d'intavolazione e d'iscrizione condizionali e rilascia il certificato d'intavolazione. L'effetto dell'intavolazione, delle iscrizioni e delle annotazioni risale al momento della radiazione della nave dal registro precedente.

Art. 16

VII. Grida e purgazione di diritti di pegno legali

¹ L'intavolazione e la radiazione di una nave sono pubblicate nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* dall'ufficio del registro. I Cantoni possono inoltre prescrivere la pubblicazione nel *Foglio ufficiale cantonale*.

² In caso di alienazione contrattuale della nave, l'ufficio del registro, a richiesta dell'acquirente e per informazione di questo, invita, mediante avviso pubblicato due volte nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*, i titolari di crediti garantiti da diritti di pegno legali dispensati da iscrizione (art. 53 ^{bis}) a comunicargli, entro il termine di almeno un mese dalla seconda pubblicazione, se essi intendono mantenere il diritto di pegno anche nei confronti dell'acquirente.

³ Il creditore che lascia trascorrere infruttuosamente questo termine perde il proprio diritto di pegno sulla nave; a questo diritto è in tal caso sostituito un diritto di pegno legale

dispensato da iscrizione sul credito spettante all'alienante per il pagamento del prezzo di vendita, in quanto ancora scoperto.

Art. 17 marg.

VIII. Distintivo esterno

Art. 18

¹ Se una nave intavolata è adoperata permanentemente in acque soggette alla competenza di un altro ufficio del registro, o se il proprietario intende trasferire la sua nave in un altro registro designato per le stesse acque, questi è tenuto a presentare all'ufficio presso cui è intavolata la nave una richiesta scritta, corredata del certificato d'intavolazione, intesa al trasferimento della nave nel nuovo registro.

C. Trasferimento e radiazione
I. Trasferimento in un altro registro
a. in Svizzera

² L'ufficio del registro in cui è intavolata la nave trasmette all'altro un estratto completo di tutte le iscrizioni ed annotazioni, come anche i documenti giustificativi che la concernono. Sulla scorta di quest'elementi, il nuovo ufficio del registro intavola la nave e procede alle iscrizioni e annotazioni, ne avverte i titolari di diritti reali e di annotazioni, rende pubblico il trasferimento in conformità dell'articolo 16 capoverso 1 e rilascia al proprietario un nuovo certificato d'intavolazione.

³ L'intavolazione della nave nel nuovo registro è comunicata al precedente ufficio del registro, il quale, sulla scorta di questa comunicazione, procede alla radiazione della nave.

⁴ Quanto al foro ed al luogo d'esecuzione, durante un anno a contare dalla pubblicazione ufficiale del trasferimento, i titolari di diritti reali sulla nave possono ancora prevalersi del luogo d'intavolazione precedente.

Art. 19

¹ Se le condizioni dell'intavolazione in Svizzera secondo l'articolo 4 non sono più adempite, il proprietario e, in caso di alienazione contrattuale, anche l'acquirente, o soltanto quest'ultimo se si tratta di devoluzione d'eredità o di esecuzione forzata, devono, senza indugio, presentare una richiesta scritta, corredata del certificato d'intavolazione, intesa alla radiazione della nave. È applicabile l'articolo 7 capoversi 2 e 3.

b. all'estero

² L'ufficio menziona la richiesta nel registro e ne informa con lettera raccomandata i titolari di iscrizioni e di annotazioni, invitandoli a fare opposizione entro venti giorni e av-

vertendoli che in caso contrario la nave sarà radiata dal registro.

³ In caso d'opposizione, la nave non può essere radiata; l'ufficio del registro comunica al proprietario le opposizioni proposte.

⁴ Se non vi è opposizione, la nave è radiata dal registro.

Art. 20 cpv. 3

³ L'opposizione contro la radiazione della nave diventa inefficace dopo cinque anni e la nave va allora radiata salvo divieto del giudice.

Art. 21 cpv. 1

¹ Se una nave, pur potendo rimanere intavolata nel registro, cessa di rispondere alle condizioni dell'intavolazione obbligatoria, ne sarà fatta menzione nel registro.

Art. 35 cpv. 3

³ In caso di cancellazione dell'iscrizione per radiazione della nave (art. 19 a 22) restano riservate le disposizioni del Codice civile sulla proprietà mobiliare, salvo che la nave venga contemporaneamente intavolata, con ugual efficacia, in un registro estero.

Art. 37

C. Foro

Le cause per diritti di proprietà e d'usufrutto su navi intavolate possono essere proposte al giudice competente del luogo d'intavolazione o del domicilio svizzero del convenuto.

Art. 44 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Le pretese del proprietario derivanti da un contratto di noleggio (charter) sono equiparate ai crediti per i noli di locazione.

Art. 46

d. Deprezza-
mento

In caso di deprezzamento del pegno, il creditore ha gli stessi diritti che sono conferiti al creditore pignoratizio dagli articoli 808 capoversi 1 e 2, 809 e 810 capoverso 1 del Codice civile.

Art. 52

C. Foro

Le azioni concernenti i diritti di pegno su navi intavolate a tenore degli articoli 38, 51 e 53^{bis} possono essere proposte al giudice competente del luogo d'intavolazione o del domicilio svizzero del convenuto.

Capo II^{bis} (nuovo, d'un solo articolo)

II^{bis} Privilegi sulle navi della navigazione interna

Art. 53^{bis}

¹ I crediti seguenti, compresi gli interessi e le spese procedurali per l'ottenimento di un titolo esecutivo, fruiscono, su la nave le sue parti integranti ed i suoi accessori, di un diritto di pegno legale dispensato da iscrizione (privilegio) e prevalente ai diritti di pegno contrattuali (ipoteche navali) secondo l'articolo 38 e alle ipoteche legali secondo l'articolo 51:

Condizioni ed effetti

1. in caso di pignoramento o sequestro della nave, le spese di manutenzione, a contare dall'inizio di tali provvedimenti, comprese quelle di raddobbo indispensabili alla conservazione della nave;
2. i crediti derivanti dai contratti di arruolamento del capitano e degli altri membri dell'equipaggio, fermo restando che i crediti da stipendi, salari o remunerazioni sono privilegiati soltanto fino ad un importo corrispondente ad un periodo semestrale;
3. i crediti per assistenza o salvataggio come anche le contribuzioni della nave alle avarie comuni;
4. le pretese di rimborso delle spese incorse dal creditore di un'ipoteca navale per i provvedimenti intesi a togliere od evitare il deprezzamento del pegno, conformemente agli articoli 808 capoverso 3 e 810 capoverso 2 del Codice civile.

² Fruiscono parimente di un diritto di pegno legale i crediti sorti mentre la nave è esercita da una persona che non ne sia il proprietario, salvo che questi siasi trovato spossessato illecitamente ed il creditore non sia stato in buona fede. I diritti di pegno legali dispensati da iscrizione nascono indipendentemente dal fatto che la nave sia intavolata in Svizzera o all'estero o non sia affatto intavolata.

³ Il grado dei diritti di pegno legali dispensati da iscrizione si determina secondo l'ordine d'enumerazione dei medesimi nel capoverso 1. I crediti di cui al capoverso 1 numero 3 sono tuttavia graduati nell'ordine inverso alle date in cui sono sorti. Se il ricavo da ripartire è insufficiente, la ripartizione fra i creditori dello stesso grado avviene proporzionalmente all'importo dei loro crediti.

⁴ I diritti di pegno legali dispensati da iscrizione cessano con l'estinzione del credito garantito, con la realizzazione forzata della nave come anche con lo spirare del termine di un

anno a contare dal giorno in cui il credito garantito è divenuto esigibile e, ove trattisi di crediti per assistenza o salvataggio, a contare dal giorno in cui le operazioni sono terminate, salvo che il creditore, entro questo termine, abbia fatto valere il suo diritto di pegno mediante azione, esecuzione in via di realizzazione del pegno o insinuazione nel fallimento, ovvero salvo che gli sia stato concesso un sequestro.

Art. 54 cpv. 3 (nuovo)

³ Se una nave gravata da diritti di pegno contrattuali o legali non è intavolata in un registro svizzero, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento contro un debitore domiciliato in Svizzera ovvero, nonostante il diritto di pegno, far sequestrare la nave anche se il debitore è domiciliato in Svizzera. Alla procedura sono applicabili per analogia gli articoli 54 capoversi 1 e 2 e 57 a 61.

Art. 55

B. Disposizioni speciali
I. Competenza

¹ L'esecuzione per la realizzazione del pegno deve essere domandata all'ufficio d'esecuzione competente nel luogo svizzero in cui la nave è intavolata ed è condotta da esso ufficio anche se la nave non si trovi nel suo circondario.

² Anche il pignoramento, l'amministrazione e la realizzazione della nave devono avvenire a cura dell'ufficio d'esecuzione suddetto.

Art. 57 cpv. 2

² Durante il tempo del pignoramento, il capitano o pilota della nave deve tenersi agli ordini dell'ufficio d'esecuzione. I proventi derivanti dai contratti d'utilizzazione della nave devono essere consegnati a questo ufficio.

Art. 61 cpv. 2 (nuovo)

² Se le autorità hanno dovuto ordinare, nel pubblico interesse, la rimozione di una nave incagliata, smantellata o affondata, le spese corrispondenti, come quelle della realizzazione, sono, in caso di esecuzione forzata sulla nave, compensate avantutto con la somma ricavata dalla realizzazione.

Art. 62

A. Multe disciplinari

Chiunque trasgredisce l'obbligo di notificazione stabilito negli articoli 7, 10, 18, 19 e 20 è punito con una multa disciplinare da 10 a 1000 franchi, inflitta dall'autorità cantonale di vigilanza.

Art. 63 cpv. 1

¹ Chiunque notifica per l'intavolazione una nave già registrata in Svizzera o all'estero, tacendo all'ufficio del registro l'intavolazione precedente;

chiunque, all'estero, costituisce dei diritti di pegno contrattuali o d'usufrutto o fa annotare dei diritti personali su di una nave intavolata in Svizzera, recando così pregiudizio alla situazione giuridica degli aventi diritto iscritti nel registro svizzero,

è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 64

Il proprietario o il capitano o pilota della nave che non osserva gli ordini impartitigli dall'ufficio d'esecuzione e fallimenti o dall'amministrazione del fallimento, segnatamente non tenendo la nave a disposizione conforme alla richiesta fattagli, è punito con la detenzione o con la multa.

II. Reati in materia di esecuzione e di fallimento

Art. 65

¹ Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

III. Infrazioni commesse nell'esercizio di una azienda, da mandati e simili

² Il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell'infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l'autore.

³ Se l'infrazione è da attribuirsi al fatto che il padrone di azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata ha violato i suoi doveri di vigilanza o di diligenza, questi soggiace alle stesse disposizioni penali come l'autore, ma la pena è soltanto della multa.

⁴ Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, i capoversi 2 e 3 si applicano agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 65 bis

IV. Procedi-
mento penale

Il procedimento e il giudizio per i reati contemplati nella presente legge incombono ai Cantoni.

Art. 66 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e specialmente quelle sull'impianto e la tenuta del registro, sulle tasse da riscuotere e sull'obbligo degli uffici del registro di comunicare le intavolazioni alle autorità federali.

Art. 67

B. Trasferi-
mento nel re-
gistro com-
petente

Le navi intavolate in un registro non competente secondo l'articolo 9 sono trasferite d'ufficio e gratuitamente nel registro competente giusta i disposti dell'articolo 18. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia dà le istruzioni necessarie agli uffici di cui si tratta ed emana la decisione di trasferimento.

II

La legge federale del 23 settembre 1953 ¹⁾ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Art. 127 cpv. 3, 4 e 5 (nuovo)

³ Quanto ai rapporti giuridici in caso di urto fra navi come anche di urto o contatto di navi con altri oggetti mobili o immobili e loro danneggiamento sono applicabili le disposizioni della Convenzione del 15 marzo 1960 per l'unificazione di alcune regole in materie di urto fra navi nella navigazione interna.

⁴ Le disposizioni degli articoli 121 capoverso 2, 122, 123 e 124 sono applicabili ai casi di assistenza e di salvataggio come anche ai casi d'avaria comune nella navigazione interna, riservate le stipulazioni contrarie delle parti in materia di avaria comune.

⁵ Inoltre, gli articoli 7 e 14 capoverso 3 sono applicabili per analogia alla navigazione interna.

III

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

¹⁾ RU 1956 1407 - 747.30

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 ottobre 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 ottobre 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 8 ottobre 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *15 ottobre 1971.*

Termine d'opposizione: *13 gennaio 1972.*

Legge federale che modifica quella sul registro del naviglio (Dell'8 ottobre 1971)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1971
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1971
Date	
Data	
Seite	605-615
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 414

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.